

## Circolare n° 2 del 16.01.2019

### Finanziaria 2019:

## le principali novità in materia fisco

Con legge n. 145 del 30.12.2018 (c.d. Finanziaria 2019) il legislatore ha introdotto numerose **novità di carattere fiscale**. Di seguito illustriamo le principali novità previste dalla legge Finanziaria 2019.

### Le novità previste dalla legge Finanziaria 2019 in materia fiscale

---

#### Modifiche al regime forfetario

Viene introdotta una **profonda modifica al regime forfetario che consente**, nel complesso, di **estendere l'ambito di applicazione dell'istituto e ridurre le condizioni preclusive attualmente previste**. Per effetto delle modifiche apportate, il regime forfetario troverà applicazione nel limite massimo di compensi/ricavi di **65.000 euro annui senza alcuna distinzione relativa all'attività svolta**.

E' inoltre **consentito il passaggio al regime forfetario** – con **applicazione dell'aliquota agevolata** – a coloro che hanno aderito al regime dei minimi nel corso del 2015 **fino al completamento del quinquennio agevolato (2015-2019)**.

**Continuerà a trovare applicazione**, il **coefficiente di redditività** previsto per il calcolo del reddito imponibile determinato tra il 40% (commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande) e l'86% (costruzioni e attività immobiliari).

Rispetto alle condizioni di applicazione del regime viene **disciplinato lo stralcio delle condizioni previste** per l'accesso al regime (spese per lavoro accessorio, dipendenti, collaboratori superiori ad euro 5.000 e costo complessivo dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non superiore a 20.000 euro). Salvo il caso in cui sussistano condizioni di esclusione dal regime, **i contribuenti potranno accedere all'istituto qualora nell'anno precedente non abbiano avuto compensi o ricavi sopra la soglia prevista (euro 65.000), a prescindere dagli importi sostenuti per beni strumentali e collaborazioni**.



Le modifiche proposte prevedono la **revisione di due delle ipotesi di esclusione dal regime**. Nel complesso, le modifiche prevedono:

1. la **riduzione dei limiti previsti in materia di lavoro subordinato**;
2. la previsione di limiti più stringenti in materia di **partecipazione a società ed associazioni**. Viene infatti **precluso l'accesso al regime in ipotesi di partecipazione di controllo a SRL** che svolga attività attinente a quella effettuata con il regime forfettario.
3. La previsione della causa ostativa al regime che prevede che l'attività non debba essere esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporto di lavoro dipendente o erano intercorsi nei due periodi d'imposta precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indipendentemente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Con riferimento alla **determinazione del reddito imponibile** si rendono disponibili nella seguente tabella i coefficienti applicabili nel 2019:

COEFFICIENTI DI REDDITIVITA'		
Gruppo di settore	Codici ATECO	Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41-42-43) – (68)	86%
Intermediari del commercio	46.1	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi	(64-65-66) – (69-70- 71-72-73-74-75) – (85) – (86-87-88)	78%
Altre attività economiche	(01-02-03) – (05-06- 07-08-09) – (12-13-14- 15-	67%





16-17-18-19-20-21- 22-  
23-24-25-26-27-28- 29-  
30-31-32-33) – (35) –  
(36-37-38-39) – (49- 50-  
51-52-53) – (58-59- 60-  
61-62-63) – (77-78- 79-  
80-81-82) – (84) – (90-  
91-92-93) – (94- 95-96)  
– (97-98) – (99)

I contribuenti forfetari, nel dettaglio, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al **15 per cento**. Nel caso di imprese familiari l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.

Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, l'aliquota è stabilita **nella misura del 5 per cento**, a condizione che:

1. il contribuente **non abbia esercitato, nei tre anni precedenti** l'inizio dell'attività di cui al comma 54, **attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;**
2. l'attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
3. qualora venga proseguita **un'attività svolta in precedenza da altro soggetto**, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti.

## Flat tax

**A decorrere dal 2020 i contribuenti con compensi e ricavi compresi tra i 65.001 e i 100.000 euro potranno accedere ad un regime agevolato con applicazione di un'imposta sostitutiva** delle imposte sui





## Ricerca e sviluppo

redditi, delle addizionali e dell'IRAP **pari al 20%**. Per effetto dell'applicazione di tale regime, i contribuenti non saranno tenuti ad operare le ritenute alla fonte e saranno esonerati dall'applicazione dell'IVA.

Per effetto delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2019, l'agevolazione trova applicazione solo se le spese per attività di R&S siano complessivamente superiori a 30.000 euro e realizzino un incremento rispetto al periodo precedente. Inoltre:

1. il tetto di spesa massimo viene abbassato da 20 a 10 milioni di euro;
2. il credito d'imposta viene riconosciute in due differenti misure a seconda della tipologia di spesa (50% per personale dipendente, contratti stipulanti con università ed enti di ricerca, oppure stipulati con start up innovative, 25% per personale titolare di rapporto di lavoro autonomo, strumenti ed attrezzature, competenze tecniche e privative industriali, materiali, forniture ed altri prodotti, contratti stipulati con imprese diverse da quelle incentivabili al 50%).

Si segnala che già a decorrere dal 2018 non è più richiesta l'allegazione al bilancio della certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione (per le imprese non obbligate alla revisione la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti), viene invece prevista la redazione di una relazione tecnica. L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è subordinato all'avvenuto adempimento dell'obbligo di certificazione del bilancio.

## Perdite d'impresa

A partire dal 2018, per effetto delle modifiche operate dal legislatore in materia di perdite di impresa, **per le imprese in contabilità semplificata e ordinaria, nonché per i soci di società di persone in contabilità semplificata e ordinaria si applicano le stesse regole previste per le società di capitali** (compensazione delle perdite con redditi della stessa natura e riporto illimitato nei periodi successivi in misura non superiore all'80% del reddito conseguito).

**In via transitoria**, con riferimento alle **perdite derivanti da imprese e partecipazioni in società a contabilità semplificata**, si applicano le seguenti **deroghe**:

1. le **perdite maturate nel 2018 sono compensabili in misura non superiore al 40% dei redditi nel 2019 e al 60% dei redditi nel 2020**;





## 2. le perdite maturate nel 2019 sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%.

Viene inoltre stabilito, un "ripescaggio" **delle perdite maturate nel 2017 formatesi in capo a soggetti in contabilità semplificata**, nella seguente misura:

1. sono compensabili nel 2018 e 2019 in misura non superiore al 40% del reddito;
2. sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.

### Tassazione agevolata IRES utili reinvestiti

Per compensare l'abrogazione dell'ACE e del "SUPERAMMORTAMENTO" viene introdotto, a decorrere dal 2019, un regime di **tassazione agevolata degli utili reinvestiti** che consente di applicare un'aliquota IRES del 15% (anziché del 24%) per la parte corrispondente all'utile dell'esercizio precedente, nei limiti della somma degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi e del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato e indeterminato. Tale agevolazione, il cui calcolo risulta molto complesso è quindi fruibile a condizione che in presenza di un utile dell'esercizio precedente non accantonato, si sia verificato nell'esercizio un incremento di beni strumentali nuovi e/o del numero dei dipendenti in forza presso l'azienda.

### Cedolare secca immobili commerciali

Viene **confermata l'applicazione della cedolare secca al 21% ai contratti stipulati nel 2019 relativi ad unità classificate nella categoria C/1 di superficie fino al 600 metri quadri** escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

Si precisa che **la cedolare secca non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se al 15.10.2018 "risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale"**.

### Proroga iperammortamento

Viene **prorogata di un anno l'agevolazione del c.d. "iperammortamento"** che consente di aumentare il costo di acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive situate in Italia a favore delle imprese che effettuano investimenti secondo il modello industria 4.0. Gli investimenti devono essere effettuati entro il 2019 o entro il 31.12.2020 a





condizione che entro il 31.12.2019 l'ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

L'agevolazione viene concessa in misura scalare:

QUOTA IPER AMMORTAMENTO	
Investimenti	Maggiorazione
Fino a 2,5 milioni	170%
Da 2,5 a 10 milioni	100%
Da 10 a 20 milioni	50%
Oltre 20 milioni	Non spettante

Per i soggetti che effettuano tali investimenti viene concesso il maxi ammortamento per i beni immateriali strumentali previsti alla Tabella B della finanziaria 2017.

#### Estromissione immobili ditta ind.

Viene riproposta, con efficacia dal 01.01.2019, l'**estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale con applicazione di un'imposta sostitutiva dell'8%**. L'estromissione viene prevista per gli immobili strumentali per natura posseduti al 31.10.2018.

#### Recupero edilizio, risparmio energetico

Sono **prorogate alle spese sostenute fino al 31.12.2019 le agevolazioni maggiorate previste in materia di recupero edilizio e risparmio energetico** senza modifiche sostanziali. Vengono inoltre **prorogati il bonus arredi e il bonus verde**.

#### Formazione 4.0

E' **prorogato il bonus formazione 4.0 al 2019 con determinazione della misura dell'agevolazione** (concessa sotto forma di credito d'imposta sulle spese sostenute) differenziata a seconda della dimensione dell'impresa:

IMPORTO AGEVOLAZIONE	
Tipo impresa	Agevolazione
Piccola impresa	50%
Media impresa	40%
Grande impresa	30%





## Rivalutazione terreni e partecipazioni

**E' confermata la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di terreni e partecipazioni non quotate alla data del 01.01.2019.**

L'aliquota sostitutiva, a differenza dei precedenti anni, è stata innalzata ai seguenti importi:

1. 11% per le partecipazioni qualificate;
2. 10% per le partecipazioni non qualificate;
3. 10% per i terreni.

## Rivalutazione beni d'impresa

Viene **riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed agli enti commerciali che non hanno adottato i principi contabili internazionali.**

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2017.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato a capitale o riserva. Il contribuente può affrancare tale riserva (anche parzialmente) mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva di IRES ed IRAP pari al 10%.

Il maggior valore de beni è riconosciuto ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione tramite il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili, ed al 12% per i beni non ammortizzabili.

## Canone RAI

Viene determinato a regime il **canone RAI nella misura di 90 euro.**

## Bonus asili nido

Viene **umentato da 1.000 a 1.500 euro il c.d. bonus asilo nido per il triennio 2019-2021.** Il bonus è corrisposto in 11 mensilità per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati nonché per il supporto nella propria abitazione dei bambini di età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

## Agevolazioni e contributi auto

Per i **soggetti che acquistano**, anche in leasing, e che immatricolano in Italia un veicolo di categoria M1 dal 01.03.2019 al 31.12.2021 con prezzo risultante dal listino ufficiale inferiore a 50.000 euro viene riconosciuto un contributo parametrato alle emissioni per chilometro in caso di rottamazione del precedente veicolo e un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio per chilometro senza rottamazione del precedente veicolo.





## CONTRIBUTO

### Con rottamazione veicolo

CO2 g/km	Contributo
0-20	6.000 euro
21-70	2.500 euro

### Senza rottamazione veicolo

CO2 g/km	Contributo
0-20	4.000 euro
21-70	1.500 euro

Viene previsto, inoltre, il pagamento a carico dell'acquirente di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km per gli acquisti di auto nuove a decorrere dal 01.03.2019 al 31.12.2021.

## IMPOSTA

### Imposta

CO2 g/km	Contributo
161-175	1.100 euro
176-200	1.600 euro
201-250	2.000 euro
Superiore a 250	2.500 euro

### Ricarica veicoli – credito d'imposta

**Per i soggetti che sostengono dal 01.03.2019 al 31.12.2021 spese relative all'acquisto o la posa di infrastrutture di ricarica dei veicoli ad energia elettrica**, è riconosciuta una **detrazione pari al 50% delle spese sostenute** calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro, in 10 quote annuali di pari importo. L'agevolazione trova applicazione anche con riferimento alle spese effettuate su parti comuni condominiali. Le infrastrutture di ricarica oggetto della detrazione devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico.

### Contributo registratore di cassa

Ai fini **dell'acquisto o l'adattamento del registratore di cassa per la memorizzazione o la trasmissione dei corrispettivi viene previsto un contributo pari al 50%, per un massimo di 250 euro per gli anni 2019-2020**. Nel caso di adattamento il massimo di spesa è pari a 50 euro. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta.







## Interessi passivi imprese immobiliari

Non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 96 TUIR gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare che sono quindi interamente deducibili.

## IMU immobili strumentali

Viene previsto **l'aumento dal 20 al 40% della deducibilità dal reddito d'impresa dell'IMU relativa agli immobili strumentali.**

## Abrogazione IRI

**Viene abrogato il regime IRI.**

## Abrogazione ACE

**E' abrogata l'agevolazione ACE.**

## Sterilizzazione aliquote IVA e modifiche aliquote

Viene confermata la misura dell'aliquota IVA ordinaria al 22% e agevolata al 10% per il 2019. La Legge prevederebbe inoltre aumenti per il 2020 (rispettivamente, al 25,2% ed al 13%) e per il 2021 (con aliquota IVA ordinaria al 26,5%).

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento e pubblicherà prossimamente circolari più specifiche su argomenti di maggior interesse.*

Cordiali saluti

Dott. Marco Folicaldi

